Art. 57
Spazi aperti nei centri storici

(1) Sono aree inedificate adiacenti agli edifici manufatti e viabilità di interesse storico, la cui salvaguardia e valorizzazione sono essenziali per la tutela degli insediamenti perimetrati.

(2) Tali spazi non risultano differenziati simbolicamente in cartografia. Essi sono identificabili mediante le definizioni contenute nel presente articolo e si distinguono in:

a) spazi privati pavimentati - Sono aree destinate a spazi privati pavimentati quali stradine minori a servizio di singoli edifici o di piccoli complessi edilizi, cavedii, corti, cortili, androni, porticati e passaggi. Sono ammessi i seguenti interventi, tendenti al mantenimento della destinazione in essere ed al recupero e/o ripristino delle pavimentazioni in pietra:

- pavimentazione con materiali tradizionali;
- ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali;

b) verde privato, orto, prato, giardino - Sono aree di fondamentale importanza per il mantenimento di un equilibrato rapporto fra spazi verdi e spazi pavimentati. Sulle tali aree valgono le seguenti prescrizioni, volte alla conservazione e valorizzazione della destinazione d'uso:

- non è consentita l'alterazione dell'andamento orografico o la modifica del verde esistente, qualora questi abbia un evidente valore paesistico.
- le superfici destinate a orto non possono essere pavimentate, fatta salva la superficie di accesso agli edifici e quella di pertinenza, per una profondità massima di ml. 1,50 dal perimetro degli edifici medesimi;
- è ammessa la realizzazione di posti auto di pertinenza delle unità immobiliari esistenti e/o di nuova formazione e relativa viabilità di accesso.

(3) Le superfici degli spazi aperti nei centri storici si ritengono asservite all'uso degli edifici di cui sono pertinenza e a tal fine, non potranno in alcun modo essere edificate, fatta salva la realizzazione dei seguenti interventi:

- l'ampliamento degli edifici, per le unità edilizie per le quali è ammesso;
- la delimitazione lungo il perimetro dei lotti con paletti in ferro e rete metallica, steccati in legno di tipo tradizionale, o siepi vive;
- la costruzione di volumi interrati purché venga ripristinato l'andamento orografico e la consistenza del verde preesistente, salvo la parte strettamente necessaria per l'accesso alla costruzione stessa;
- la costruzione di legnaie nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 13 comma 1 lett. r).

(4) Qualora non appositamente o diversamente indicato nelle tavole del P.R.G. sono altresì sempre possibili, nel rispetto delle unità edilizie e delle aree significative, i seguenti interventi negli spazi aperti:

- creazione di parcheggi pubblici appositamente regolamentati;
- creazione di nuova viabilità pedonale o veicolare **e/o il potenziamento di strade pedonali e veicolari esistenti.**

Art. 101
Manufatti minori di interesse storico-culturale

(1) Sotto la denominazione di "manufatti minori di interesse storico-culturale" sono compresi i manufatti, singoli o riuniti in complessi, quali: edicole votive, croci, nicchie, cippi, dissuasori, fontane, pozzi, lavatoi, abbeveratoi, archi, stemmi, dipinti, edifici per attività speciali o di difesa, ruderi, canali irrigui o strutture analoghe, muri di recinzione, ecc., che costituiscono elementi simbolici della cultura, del costume o delle attività tipiche della vita sociale del passato.

(2) Tali manufatti "minori" evidenziati o non nelle carte del P.R.G., e ricadenti sia all'interno del perimetro dei centri storici, che all'esterno, vanno assoggettati a conservazione (manutenzione

ordinaria, straordinaria e restauro) ai fini del mantenimento o del recupero delle funzioni originali o della semplice conservazione della testimonianza storica.
(3) L'intervento deve garantire la permanenza del manufatto nel sito originario. Eccezionalmente, solo per motivi legati all'esecuzione di opere di interesse pubblico, o a eventuale beneficio che ne possa derivare al bene pubblico, su comprovata documentazione tecnica di mancanza di soluzioni alternative, è ammessa la traslazione del manufatto nelle immediate adiacenze. **All'interno delle aree classificate "spazi aperti nei centri storici" disciplinate all'art. 57 delle NTA, nel caso di interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi tracciati stradali e al potenziamento di strade veicolari/pedonali esistenti, è ammessa la demolizione dei muri di confine e di recinzione, qualora il loro spostamento non sia tecnicamente perseguibile e non si prospettino soluzioni alternative.**

(4) Quando ricorrano le condizioni di vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004, deve essere rispettato quanto disposto nel medesimo ed ottenuta la preventiva autorizzazione di competenza provinciale prima di qualsiasi intervento, come richiamato al successivo art. 102. Il presente articolo si applica su tutto il territorio comunale.